

Roma, 2 maggio 2023

Prot. n. 85/2023/SG/FB

Ai Segretari generali regionali e territoriali
Ai Coordinatori Nazionali**Oggetto: Assicurazione Colpa Grave e Congedo Straordinario per Legge 104/92.**

Cari colleghe, cari colleghi,

abbiamo ricevuto da una nostra iscritta il seguente richiesta *“vorrei sapere se posso procedere alla conferma del rinnovo della copertura assicurativa per l'anno 2023 anche se, allo stato, sono in congedo straordinario a termini della legge 104/1992 per assistenza a familiare disabile (per 6 mesi dal 12.12.2022)”*

Premesso che i motivi per cui un iscritto può trovarsi assente dal servizio possono essere di diversa natura, in alcuni casi può esserci anche assenza di retribuzione e di conseguenza l'impossibilità della trattenuta sindacale. Ricordiamo che quest'ultima è un elemento essenziale per poter sottoscrivere la copertura assicurativa per colpa grave in convenzione.

Ci siamo rivolti al nostro broker rappresentandogli il caso in oggetto e prendendo spunto anche per altre analoghe situazioni di natura sociale e contrattuale quali ad esempio:

- **Legge 8 marzo 2000, n. 53** (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) **art. 4 c.2 “Congedi per eventi e cause particolari”;**
- **D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151** (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) **art. 32 “Congedo parentale” e art. 42 “Riposi e permessi per i figli con handicap grave”.**

L'iscritta, che si trova nella situazione su indicata, può sottoscrivere la copertura assicurativa per colpa grave ma qualora dovesse denunciare un sinistro in detto periodo potrebbe non essere in grado di produrre ad esempio l'iscrizione al sindacato quindi abbiamo chiesto al broker una migliore definizione del caso e la risposta è stata la seguente:

“considerando che si tratta di una polizza claims made non è importante che l'Assicurato fosse iscritto alla Cisl al verificarsi dell'Evento Dannoso, bensì che lo fosse al verificarsi della richiesta di risarcimento/circostanza. Se la richiesta di risarcimento/conoscenza della circostanza perviene durante il periodo di congedo straordinario non retribuito, l'Assicurato dovrà produrre:

- *la busta paga relativa al periodo immediatamente precedente il congedo straordinario (per essere certi dell'effettiva iscrizione alla Cisl);*
- *la tessera di iscrizione alla Cisl;*
- *la dichiarazione in cui viene chiarita la circostanza del congedo straordinario.”*

Come è noto per poter accedere all'area riservata è necessario disporre delle credenziali collegate alla tessera di iscrizione sarà quindi opportuno, in fase di verifica del tesseramento, non chiudere le posizioni degli iscritti che vengano a trovarsi nella condizione su richiamata.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale



